

Comunicazione del 14 febbraio 2017. Anatocismo. Criteri segnaletici.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3 agosto 2016, n. 343, in attuazione dell'art. 120 del Testo Unico Bancario, in merito alle modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria ha previsto, tra le altre cose, che:

- per le aperture di credito in conto corrente e conto di pagamento e gli sconfinamenti gli interessi debitori siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale;
- gli interessi debitori diventano esigibili a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto dal momento in cui essi diventano esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.

Al riguardo si precisa preliminarmente che ai fini delle segnalazioni di Centrale dei Rischi gli interessi devono essere segnalati dal momento in cui diventano esigibili. Pertanto gli interessi conteggiati ma non ancora esigibili (in corso d'anno) non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti.

Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili:

- se il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto e non ha provveduto al loro pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento "rischi a revoca", valorizzando solo la classe dati "utilizzato";
- se addebitati in conto in forza dell'autorizzazione del cliente, sono segnalati nell'importo "utilizzato" secondo le regole generali previste per i finanziamenti.

Tuttavia, per tener conto delle difficoltà che possono emergere nella prima fase di applicazione delle nuove regole e tutelare i clienti che non abbiano ancora avuto modo di valutare se intendono autorizzare l'addebito degli interessi in conto corrente, fino a dicembre 2017 (data contabile) gli intermediari, in via eccezionale e solo ai fini segnaletici¹, segnaleranno in Centrale dei rischi gli interessi esigibili e non pagati unitamente al debito "principale", in modo da non far emergere informazioni negative derivanti unicamente dalla mancata autorizzazione all'addebito.

Con riferimento alle segnalazioni statistiche di vigilanza, restano fermi i criteri di segnalazione degli interessi attivi maturati ed esigibili per i quali il cliente non ha autorizzato l'addebito sul conto previsti dal 9° aggiornamento della Circolare n. 272 "Matrice dei conti" e dal 15° aggiornamento della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL". Ai fini della segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, gli intermediari considerano unitariamente l'esposizione connessa con gli interessi maturati ed esigibili e quella relativa al conto corrente.

Con riferimento alle segnalazioni prudenziali, le regole di compilazione seguono il trattamento segnaletico previsto nelle Circolari suindicate.

¹ In tale periodo transitorio restano pertanto ferme le implicazioni sul piano civilistico.